

Accordo
tra
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara
e
L'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, (C.F. 93072640381), Via De' Romei, n. 7 - 44121 - Ferrara, di seguito denominato "Ordine", rappresentato dal Presidente, Dott. Gianfranco Gadda,

e

il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara (C.F. 80007370382), Via Voltapaletto n. 11- 44121 Ferrara, di seguito denominato "Dipartimento", rappresentato dal Direttore, prof.ssa Laura Ramaciotti,

visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche (D.m. 3 novembre 1999 n. 509) in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S) ovvero diploma di laurea magistrale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe LM-56 ovvero della classe LM-77, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti contabili - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree (ex DM 3 novembre 1999, n. 509). in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28), ovvero diploma di laurea triennale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe l-18, ovvero della classe l-33;
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale
- l'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- l'art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, che consente lo svolgimento di sei mesi di tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, in presenza di apposita convenzione conforme alla predetta convenzione, tra i consigli territoriali e le università pubbliche e private.

considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata in ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - lo svolgimento del tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale;
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1 – Finalità dell'accordo

1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC ad ottobre 2014, le parti si impegnano a disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi triennale in "Economia" (classe L 18 - classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale - e della classe L 33 - classe delle lauree in scienze economiche) e magistrali in *Economia e management per la creazione di valore* (LM 77 - classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) e *Economics, management and policies for global challenges* (classe LM 56 - classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia), nonché le modalità di riconoscimento di questa esperienza di tirocinio nell'ambito del percorso formativo dello studente.

Articolo 2 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di esperto contabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di 200 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale di cui al punto precedente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono iscritti al corso di laurea interclasse in "Economia" (classe L-18 - classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale - e della classe L-33 - classe delle lauree in scienze economiche), e sue successive modifiche, attuato nell'ambito della convenzione tra l'Ordine Territoriale e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012 e 6, comma 4, DPR 137/2012.

b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

<i>Ambiti disciplinari*</i>	<i>Crediti formativi</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

*Il piano degli studi del corso di laurea triennale in Economia, nella sua parte fissa, prevede già l'acquisizione dei 24 CFU di SECS-P/07. Per quanto riguarda invece i 15 CFU restanti, nel biennio ne sono previsti obbligatoriamente 8; sarà quindi cura dello studente inserire al terzo anno un altro esame dei SSD indicati sopra al fine di completare i requisiti richiesti.

3. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, il Dipartimento si impegna a garantire - nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici -

44 R

una specifica formazione sulle tematiche di area economico-aziendale previste dall'art. 4 del D. Lgs 39/2010.

4. Il Dipartimento, anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari della tabella di cui al comma secondo del presente articolo, si impegna altresì a garantire – nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici –una specifica formazione sulle tematiche che completino gli argomenti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 39/2010.

5. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. A tal fine il Dipartimento predispone annualmente un'adeguata comunicazione tramite il proprio sito web e l'attività di orientamento e di tutoraggio agli studenti.

6. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina sospensione di tirocinio.

7. Il consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere. Questa figura, tra le altre competenze, previo contatto con i professionisti del settore, indicherà al Dipartimento, entro la fine del mese di settembre di ogni anno, gli studi professionali presso i quali gli studenti potranno svolgere il praticantato. E' a carico degli studi professionali ospitanti la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni per ciascun praticante e per l'intera durata del praticantato.

8. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio. Ai fini del riconoscimento dell'attività svolta come tirocinio curriculare, il professionista ospitante deve inviare al tutor didattico una prima attestazione di completamento delle prime 100 ore e, a seguire, l'attestazione di completamento delle rimanenti.

9. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.

10. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, una volta conseguita la laurea triennale per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.M. 7 agosto 2009, n.143 deve essere svolto almeno un anno di tirocinio presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 3 – Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Al fine di attribuire crediti formativi universitari al tirocinio professionale svolto ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, e nel rispetto dell'art. 2 della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il ottobre 2014, le parti concordano quanto segue:

a) di riconoscere al tirocinio professionale l'attribuzione di 4 CFU del corso di Laurea Triennale in Economia relativi all'insegnamento di Tirocinio (4 CFU) per complessive 100 ore.

b) per le ore eccedenti le 100 di cui al comma precedente, di riconoscere l'attività di tirocinio come finalizzata alla tesi di laurea nell'ambito della procedura *ad hoc* (*Accounting experience*) prevista dal corso di studio e normata da apposito regolamento che può essere consultato sul sito web del corso medesimo.

c) al fine del riconoscimento dei CFU è necessaria:

- la redazione *ex ante* di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato per il tramite di un Tutor accademico.
- la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine.
- la valutazione del professionista circa l'attività svolta e i risultati raggiunti. Tale relazione sarà funzionale al tutor accademico sia per valutare il tirocinio curriculare di cui alla lettera a) sia per la valutazione dell'*Accounting experience* di cui al comma b). Per facilitare lo scambio di informazioni, il Dipartimento provvederà a elaborare un *format* da compilare.
- la predisposizione, da parte dello studente, di una relazione (per l'attività di cui al comma b), su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le competenze e conoscenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché quelle maturate durante l'esperienza formativa di tirocinio, così come previsto dal Regolamento che disciplina la partecipazione *all'Accounting experience*.

Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe delle lauree (ex DM 3 novembre 1999, n. 509) in *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* (17) o nella Classe delle lauree in *Scienze economiche* (28), ovvero diploma di laurea triennale (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe L-18 - *Scienze dell'economia e della gestione aziendale*, ovvero della classe L-33 - *Scienze Economiche*, che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un numero di 275 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale di cui al punto precedente coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito una laurea triennale nella classe delle lauree (ex DM 3 novembre 1999, n. 509) in *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* (17) o nella Classe delle lauree in *Scienze economiche* (28), ovvero diploma di laurea triennale (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe L-18 - *Scienze dell'economia e della gestione aziendale*, ovvero della classe L-33 - *Scienze Economiche*, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali (convenzione di cui alla successiva lettera b);

b) siano iscritti al corso di laurea *Economia e management per la creazione di valore* (LM 77 – classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali) e *Economics, management and policies for global challenges* (classe LM 56 – classe delle lauree magistrali in Scienze dell'economia) e sue future modifiche, attuato nell'ambito della convenzione tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, D.L. 1/2012 e 6, comma 4, DPR 137/2012.

c) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 2, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale a norma della precedente lettera b);

d) abbiano acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

<i>Ambiti disciplinari*</i>	<i>Crediti formativi</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 9 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	
IUS /04 Diritto commerciale	Almeno 18 crediti
IUS /05 Diritto dell'economia	
IUS /12 Diritto tributario	
IUS /15 Diritto processuale civile	
IUS /17 Diritto penale	

* Non tutti i piani degli studi dei percorsi di laurea magistrale LM-77 e LM-56 attivi presso l'Ateneo di Ferrara prevedono l'acquisizione di tali crediti nella parte di piano "non modificabile"; occorre quindi che lo studente curi personalmente la scelta dei CFU "a scelta libera" o magari l'inserimento di eventuali esami sovrannumerari al fine di rientrare nei requisiti richiesti.

3. Il percorso di studio, anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari esposti in tabella, deve comunque garantire – nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici – una specifica formazione sulle tematiche previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010 che costituiscono argomenti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione dei conti.

4. Parte dei crediti di cui alla tabella esposta nel presente articolo 3 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli della tabella esposta nell'articolo 2. La specifica formazione nelle tematiche previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 2 e nel presente articolo 3, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

6. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina sospensione di tirocinio.
7. Il consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere. Questa figura, tra le altre competenze, previo contatto con i professionisti del settore, indicherà al Dipartimento, entro la fine del mese di settembre di ogni anno, gli studi professionali presso i quali gli studenti potranno svolgere il praticantato. È a carico degli studi professionali ospitanti la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni per ciascuno dei praticanti e per l'intera durata del praticantato.
8. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
9. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.
10. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.M. 7 agosto 2009, n.143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 6 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Al fine di attribuire crediti formativi universitari al tirocinio professionale svolto ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione, e nel rispetto dell'art. 5 della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC ad ottobre 2014, le parti concordano quanto segue:
 - a) di riconoscere al tirocinio professionale l'attribuzione di 4 CFU del corso di Laurea *Magistrale Economia e management per la creazione di valore* (LM 77 - classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali) e *Economics, management and policies for global challenges* (classe LM 56 - classe delle lauree magistrali in Scienze dell'economia) relativi all'insegnamento di Tirocinio/internship (4 CFU) per complessive 100 ore.
 - b) di riconoscere, per le ore eccedenti le 100 di cui al comma precedenti, l'attività di project work (esame opzionale di tipo D da 7 CFU, 175 ore), anche eventualmente finalizzato alla preparazione della tesi di laurea.
 - c) è necessaria la redazione *ex ante* di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato per il tramite di un Tutor accademico.
 - d) è necessaria la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine.
 - e) è necessaria la predisposizione di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio e che utilizzino le competenze e conoscenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché quelle maturate durante l'esperienza formativa di tirocinio.

64 

Articolo 7 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) della classe LM-56 - *Scienza dell'Economia* ovvero della classe LM-77 - *Scienze economico aziendali*, ovvero nella Classe delle lauree specialistiche (ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509) in *Scienza dell'economia* (64S), o nella classe delle lauree specialistiche in *Scienze economico-aziendali* (84S), che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 5.

Articolo 8 - Corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Esperto contabile e di Dottore commercialista

5. Al fine di favorire il completamento del percorso formativo degli studenti interessati all'esercizio della professione di Esperto contabile e/o di Dottore commercialista, il Dipartimento eroga annualmente un corso di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Esperto contabile e di Dottore commercialista. Il corso, destinato ai praticanti (anche iscritti presso Ordini territoriali diversi da quello di Ferrara) che proseguono il tirocinio professionale di 12 mesi dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale e magistrale, è erogato dai docenti del Dipartimento e da alcuni professionisti dell'Ordine. E' articolato in una serie di lezioni e di seminari finalizzati ad approfondire le materie oggetto dell'esame di Stato e a fornire una preparazione pratica sui temi più ricorrenti nelle sessioni di esame, così da implementare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studio e il tirocinio professionale. Con proprio Regolamento, elaborato d'intesa con l'Ordine, il Dipartimento disciplina i suddetti corsi dettando i requisiti di partecipazione, il programma, la sede e la durata, e dandone poi ampia visibilità sul proprio sito web. Ad analoga comunicazione si impegna anche l'Ordine sul proprio sito web.


Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro, l'accordo tra Ordine Territoriale e l'Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, per i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale, un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto *Common Content*), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.


Ferrara, li -----

Dott. Gianfranco Gadda

26/5/2021


Prof.ssa Laura Ramaciotti





(Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ferrara)



(Direttore del Dipartimento di Economia e Management
dell'Università di Ferrara)